



# Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia tra tutela dei diritti e tenuta del sistema

**Roberto Mastroianni\***

SOMMARIO: 1. L’attualità del rinvio pregiudiziale, settant’anni dopo. - 2. La natura “eversiva” del rinvio pregiudiziale. - 3. Il conflitto tra le Corti di vertice italiane sull’accesso alle SS.UU. della Cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo di ultima istanza per motivi “inerenti alla giurisdizione”. - 4. Il bilanciamento tra esigenze di tenuta del sistema e tutela effettiva dei diritti. - 5. Sviluppi recenti: la necessità di una rapida definizione delle questioni pregiudiziali ed il coinvolgimento delle Corti costituzionali.

**1. Perché un seminario (e un libro) dedicato oggi interamente al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia a distanza di quasi settanta anni dal suo concepimento nei negoziati del Trattato CECA?**

La risposta è semplice: perché dal mai sopito interesse della dottrina ma soprattutto dalla torrenziale prassi giudiziaria emerge che questo fortunato meccanismo di dialogo tra giurisdizioni sta vivendo una “seconda giovinezza”, anzi probabilmente non è mai invecchiato. I dati parlano chiaro:

---

\* Professore di diritto dell’Unione europea nell’Università di Napoli “Federico II” e giudice del Tribunale dell’Unione europea. Il testo riproduce l’intervento introduttivo svolto nel Webinar “Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia: attualità e prospettive”, organizzato dall’Università di Napoli “Federico II” il 22 gennaio 2021 per la presentazione del volume “Il rinvio pregiudiziale”, a cura di F. Ferraro e C. Iannone (Giappichelli, 2020). Le opinioni espresse sono del tutto personali e non impegnano l’istituzione di appartenenza.

il rinvio pregiudiziale è stato utilizzato ben 11.358 volte dal 1961 alla fine del 2019, con numeri sempre crescenti sino ad arrivare a 641 rinvii nel solo anno 2019. Il successo nei fatti del rinvio pregiudiziale dimostra non solo la lungimiranza della scelta effettuata dai redattori dei Trattati, evidentemente ispirati dai sistemi nazionali italiano e tedesco per il rinvio di validità ma del tutto originali nella “invenzione” del rinvio di interpretazione, ma anche e soprattutto l’abilità con cui è stato inteso ed applicato dai protagonisti del dialogo, vale a dire i giudici nazionali e la Corte di giustizia.

Le scarse indicazioni di diritto positivo (tra le fonti primarie, al rinvio pregiudiziale è dedicato ancora oggi un solo articolo del TFUE e poco di più nello Statuto della Corte) sono state infatti arricchite nella prassi in maniera da riconoscere progressivamente al rinvio pregiudiziale un ruolo decisivo per la tenuta stessa dell’ordinamento giuridico dell’Unione, garantendone la coerenza, l’uniforme applicazione nei diversi Stati membri, la piena efficacia e l’autonomia rispetto a quelli nazionali. È appena il caso di ricordare che è grazie alle risposte fornite ai quesiti rivolti dalle giurisdizioni nazionali che la Corte di giustizia ha potuto realizzare le tappe decisive nel cammino dell’integrazione europea attraverso il diritto, in particolare per quel che concerne l’applicazione decentrata dei precetti giuridici europei negli ordinamenti nazionali, consentendo di giungere a conclusioni rivoluzionarie e del tutto sconosciute nel testo dei Trattati. Tra queste, per fare solo gli esempi più noti, l’efficacia diretta delle regole europee negli ordinamenti nazionali (la mai abbastanza celebrata sentenza *Van Gend en Loos* del 1963), la loro primazia rispetto a regole nazionali difformi (*Costa c. Enel* del 1964), il principio della responsabilità patrimoniale dello Stato in caso di violazione di norme europee (*Francovich* del 1991).

Come si vede, si tratta di risultati e soluzioni che hanno esaltato la collaborazione tra i protagonisti del sistema, gli organi giudiziari, a volte anche in contrapposizione con la volontà espressa dagli Stati membri nel corso delle rispettive procedure dinanzi alla Corte. Tranne casi davvero isolati, grazie alla autorevolezza dei giudici e degli avvocati generali ed alla solidità tecnica delle sentenze, le soluzioni fornite dalla Corte hanno prima o poi finito per essere accettate da tutti gli Stati membri, i quali non le hanno mai smentite anche quando hanno avuto il potere di farlo (ad es. in occasione delle modifiche dei Trattati). Denominatore comune nello sforzo della Corte è la ricerca il più possibile di garanzie di effettività nell’applicazione delle regole europee, risultato di sistema che la Corte raggiunge usando strategicamente la sponda dei giudici nazionali, soprattutto dei cc.dd. “piccoli giudici”, rendendoli protagonisti in maniera da raggiungere risultati, sia dal punto di vista processuale che sostanziale, sconosciuti negli

ordinamenti di appartenenza e destinati poi a trovare applicazione anche nelle materie non coperte dal diritto dell'Unione.

2. In effetti, da questo punto di vista può sostenersi che dalla prassi è emerso il ruolo “eversivo” del rinvio pregiudiziale. Se è certo, nonostante alcune incerte posizioni dottrinali e giurisprudenziali, che il rimedio estremo della disapplicazione della legge nazionale incompatibile *non* presuppone come passaggio obbligato il previo accertamento dell'antinomia da parte della Corte di giustizia, è altrettanto evidente che le risposte della Corte, quando interrogata, fortificano la decisione del giudice di contestare e di “disubbidire”, comportamento che non sarebbe consentito in caso di conflitto con regole costituzionali.

Disubbidire, quindi, in primo luogo verso il legislatore, giungendo se necessario alla disapplicazione della legge interna ritenuta incompatibile con le regole europee. E' evidente la delicatezza di questa decisione, da prendere con grande cautela e come *extrema ratio* a fronte di conflitti insanabili in via interpretativa, motivo per cui vanno stigmatizzate alcune iniziative poco solide o addirittura fantasiose e giustamente sanzionate con pronunce di irricevibilità dei quesiti o di declaratoria di incompetenza della Corte di giustizia (per un esempio recente, si veda l'ordinanza della Corte del 10 dicembre 2020 in causa C-220/20, XX, in tema di disposizioni di emergenza per lo svolgimento di attività giudiziarie adottate in Italia per far fronte alla pandemia). Fra tutte il tentativo di alcune giurisdizioni italiane di forzare i confini del diritto dell'Unione, in particolare della Carta, o di coinvolgere erroneamente la CEDU in base ad una lettura disattenta dell'art. 6 TUE. Sostiene giustamente Silvana Sciarra<sup>1</sup> che in Italia questi tentativi di uso distorto del diritto europeo sono stati arginati, anche di recente, con una virtuosa e deferente collaborazione tra la Corte costituzionale e la CGUE, per cui, aggiungo io, non sarebbe corretto fare leva su errori anche grossolani per sminuire l'utilità del dialogo tra i “piccoli giudici” e la Corte di giustizia. Ed infatti, nella prassi italiana si riscontrano episodi di diffusa, consapevole e certamente proficua contestazione, con le armi del diritto dell'Unione, di norme interne palesemente incompatibili con le regole europee e frutto non solo di colpevoli ritardi o disattenzioni, ma anche di vere e proprie scelte errate da parte del legislatore. Per limitarci a pochi esempi, basti pensare all'imponente contenzioso conseguente alle decisioni

---

<sup>1</sup> *Lenti bifocali e parole comuni: antidoti all'accentramento nel giudizio di costituzionalità*, in *federalismi.it*, n. 3, 27 gennaio 2021.

della Corte di giustizia in tema di tasse di concessioni governative<sup>2</sup>, di retribuzione dei medici specializzandi<sup>3</sup>, di reiterazione dei contratti di lavoro a termine nell'ambito scolastico<sup>4</sup>. Stimolata dai giudici amministrativi di primo grado, di recente la Corte ha messo in discussione le scelte del legislatore in temi politicamente ed economicamente sensibili come le modalità di attribuzione delle concessioni balneari<sup>5</sup>, o la tutela del pluralismo dell'informazione nel settore delle comunicazioni elettroniche<sup>6</sup>.

La sponda con il giudice europeo si manifesta anche in altri episodi di "disubbidienza" infra-sistemica, ad esempio verso il giudice superiore nella gerarchia delle giurisdizioni nazionali (per i casi italiani, per tutte le sentenze *Interedil*, del 2011 e *Puligienica*, del 2016), o addirittura verso il giudice costituzionale (sentenza *Global Starnet*, del 2017), con le inevitabili tensioni interne che quest'ultimo scenario comporta e che ha portato la Corte a svolgere, in più casi, un certamente non voluto ruolo di arbitro di conflitti tutti interni: per tutte, volgendo lo sguardo oltre confine, le sentenze *Melki e Abdeli*, del 2010, per il giudizio di costituzionalità in Francia, *Landtová*, del 2011, nel caso delle pensioni slovacche, e le numerose pronunce concernenti il rispetto della *rule of law* in Polonia (ed es. la sentenza *A.K. c. Sąd Najwyższy*, del 2019).

3. In questo filone per così dire "conflittuale" tra giurisdizioni interne si inserisce una vicenda tutta italiana che ha assunto una grande notorietà nelle ultime settimane, vale a dire il rinvio pregiudiziale operato dalle SS.UU. della Cassazione con ordinanza del 18 settembre 2020, n. 19598, in tema di accesso alle stesse SS.UU. in applicazione dell'art. 111, co. 8 Cost (e 362 c.p.c.) al fine di ottenere la cassazione di pronunce del giudice amministrativo di ultimo grado per motivi inerenti alla giurisdizione, qualora dette pronunce siano asseritamente viziate per errata applicazione del diritto dell'Unione. La questione non è di certo nuova ma ha inevitabilmente assunto, in conseguenza dell'iniziativa della Cassazione di rivolgersi alla Corte di giustizia, una grande rilevanza, come testimoniato dal vivace dibattito dottrinale sui possibili esiti, anche per la aperta contestazione, nel testo dell'ordinanza, della soluzione "ortodossa" sposata dalla Corte

---

<sup>2</sup> Sentenza *Ponente Carni e Cispadana Costruzioni*, del 20 aprile 1993, cause riunite C-71/91 e C-178/91, su rinvio del Tribunale di Genova.

<sup>3</sup> Sentenza *Carbonari e a.*, del 25 febbraio 1999, causa C-131/97, su rinvio del Pretore di Bologna.

<sup>4</sup> Sentenza *Mascolo e a.*, del 26 novembre 2014, cause riunite C-22/13 e a.

<sup>5</sup> Sentenza *Promoimpresa e a.*, del 15 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, su rinvio dei TAR Lombardia e Sardegna.

<sup>6</sup> Sentenza *Vivendi*, del 3 settembre 2020, causa C-719/18, su rinvio del TAR Lazio.

costituzionale nella sentenza n. 6 del 2018 in tema di interpretazione dell'art. 111, co. 8, Cost. Da parte mia, mi limito ad osservare a titolo del tutto personale che nel primo quesito rivolto alla Corte di giustizia l'ordinanza sembra prefigurare un accesso generalizzato al controllo della Cassazione ex art. 111 co. 8 in presenza di una asserita contrarietà al diritto dell'Unione di una pronuncia del giudice amministrativo di ultimo grado. Non è evidente che questa soluzione sia richiesta dal diritto dell'Unione. Considerati poi i numerosi casi in cui il Consiglio di Stato si trova ad affrontare questioni che coinvolgono il diritto dell'Unione, il rischio di aprire la strada ad un generalizzato terzo grado di giudizio nel contenzioso amministrativo sembra tutt'altro che remoto, con conseguenze tutte da valutare, non ultime la compatibilità del risultato con il dettato costituzionale e la stessa qualificazione del Consiglio di Stato o della Corte dei Conti come giudice di ultima istanza ai fini dell'art. 267 TFUE.

Quanto invece al mancato rinvio pregiudiziale nei casi in cui questo è inteso come obbligatorio dal Trattato (secondo quesito posto dalle Sezioni Unite), la questione appare più complessa. A mio modo di vedere, è utile innanzitutto distinguere tra rinvio di validità e di interpretazione. Nel primo caso, sembra difficile negare, anche rimanendo nell'alveo dell'interpretazione tradizionale dei "motivi inerenti alla giurisdizione" sposata dalla Corte costituzionale nella sentenza prima ricordata, che un problema di corretto esercizio della giurisdizione sussista nei casi – sperabilmente remoti se non ipotetici – in cui il giudice amministrativo o contabile si attribuisca il potere di decidere in merito al corretto esercizio della funzione normativa svolta delle istituzioni dell'Unione, dichiarando (anche incidentalmente) l'invalidità di un atto comunitario, legislativo o meno. All'evidenza, in casi del genere il giudice amministrativo di ultimo grado eserciterebbe una "fetta" di potere giurisdizionale che non gli compete, in quanto riservata alla Corte di giustizia dall'art. 267 TFUE come interpretato a partire dalla sentenza *Foto-Frost* del 1987.

Nel secondo caso, potrebbe darsi rilievo alla circostanza che, come precisato dal primo comma dell'art. 111 Cost., "la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge". Ne consegue che, in un'ottica di circolarità che coinvolge anche la Corte di Strasburgo, si potrebbe sostenere, senza debordare dai confini costituzionali come disegnati dalla Corte costituzionale nella citata sentenza del 2018, che l'attività giurisdizionale non si è svolta in maniera corretta (un "rifiuto di giurisdizione") qualora la decisione finale venga assunta senza che il giudice, in violazione delle regole dell'equo processo, abbia svolto il compito richiesto non solo dall'art. 267 TFEU ma anche dall'art. 6 CEDU,

come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo da ultimo nella sentenza *Sanofi Pasteur c. Francia*<sup>7</sup>: non abbia cioè motivato, espressamente o implicitamente, sulla base dei parametri *Cilfit*<sup>8</sup>, la decisione di non dar seguito alla richiesta, pur avanzata da una parte, di procedere al rinvio pregiudiziale. Osservo incidentalmente che dal testo dell'ordinanza delle SS.UU. di remissione alla Corte di giustizia, non è chiaro se, nel caso specifico posto alla sua attenzione, questa richiesta sia stata effettuata. Meno rilevante ai fini di questo discorso mi sembra possa essere la correttezza o meno della valutazione svolta dal giudice di ultima istanza quando questa viene di fatto svolta: in quel caso non è il limite esterno della giurisdizione che si mette in discussione, spettando al giudice nazionale valutare la presenza o meno delle condizioni per il rinvio obbligatorio, ma le modalità in cui essa viene esercitata, di per sé non censurabili con il ricorso in Cassazione. In questo senso si sono condivisibilmente espresse le stesse SS.UU. in una pronuncia, la n. 24107 del 2020, successiva a quella che ha operato il rinvio. Le conseguenze di una errata valutazione sull'assenza dei presupposti per il rinvio (assenza di pertinenza, disposizione già interpretata dalla Corte di giustizia, *acte claire*) potrebbero quindi riverberarsi in altri, successivi contesti, *in primis* quello risarcitorio.

4. Rimanendo sull'attualità del rinvio pregiudiziale, alcune questioni di fondo rimangono aperte. In questa sede mi limito soltanto ad accennarle. La prima pone un quesito che tuttora, a mio parere, non ha ancora trovato una risposta soddisfacente: il rinvio pregiudiziale va inteso come un meccanismo di tenuta del sistema, come prima ricordato, o di tutela dei diritti degli individui? La risposta più diffusa (il rinvio pregiudiziale serve entrambi gli obiettivi) è in linea di principio corretta, ma rischia di non cogliere tutti i lati del problema. Non può essere tralasciato che, per consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, l'iniziativa del rinvio pregiudiziale è saldamente in mano al solo giudice nazionale (sentenza *Consiglio nazionale dei geologi*, del 2013). Le parti possono richiederlo ma non possono certo imporlo, e anche qualora il giudice ritenga di effettuarlo rimane di sua esclusiva competenza la scelta dei quesiti da rivolgere alla Corte: ne discende che è difficile intendere il rinvio pregiudiziale come parte integrante del bagaglio dei diritti che l'ordinamento UE attribuisce ai singoli.

Più in generale, far pendere la bilancia verso l'uno o l'altro dei lati comporta delle conseguenze di non poco conto, in tema, in primo luogo, di rapporto tra il rinvio di interpretazione e l'accesso alla giustizia dinanzi al

---

<sup>7</sup> Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 13 febbraio 2020, ric. n. 25137/16.

<sup>8</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 1982, causa 283/81.

giudice europeo. Secondo la Corte di giustizia l'interpretazione restrittiva<sup>9</sup> delle regole in tema di legittimazione ad agire dei singoli per l'impugnazione diretta degli atti dell'Unione (art. 263, par. 4, TFUE) sarebbe giustificata dalla possibilità di ottenere comunque una pronuncia sulla validità dell'atto in questione tramite il rinvio pregiudiziale, appunto, di validità, da cui la presenza di un "sistema completo di rimedi" che coinvolge in maniera complementare il giudice interno e quello europeo (Tribunale e Corte di giustizia). Questa conclusione non appare del tutto convincente, in quanto non facilmente conciliabile con le "mani libere" del giudice nel decidere la necessità ed il contenuto dei quesiti pregiudiziali.

Viene in rilievo, in secondo luogo, il rapporto tra il rinvio pregiudiziale interpretativo e la disapplicazione della legge interna incompatibile. Ho già sottolineato che non esiste alcun rapporto di strumentalità formale tra i due eventi. In senso diverso si è invece pronunciato di recente, proprio in materia di concessioni balneari, il TAR Puglia<sup>10</sup>, secondo il quale "l'ordinamento euro-unionale (*sic*), proprio in vista dell'eventuale disapplicazione da parte del giudice della norma nazionale in conflitto con la norma comunitaria, attribuisce il potere di sospensione del giudizio e di rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di giustizia". A parere del TAR, la facoltà di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sarebbe una funzione strumentale e ancillare rispetto al potere di disapplicazione della norma nazionale, e tale considerazione "induce a ritenere che la norma nazionale, ancorché in conflitto con quella euro-unionale, risulti pertanto vincolante per la pubblica amministrazione e, nel caso in esame, per il dirigente comunale, che sarà tenuto ad osservare la norma di legge interna e ad adottare provvedimenti conformi e coerenti con la norma di legge nazionale". La sentenza, peraltro adottata in una materia in cui la Corte di giustizia si è già pronunciata (sentenza *Promoimpresa* del 2016), arriva ad una conclusione evidentemente erronea alla luce della pluridecennale prassi contraria della Corte di giustizia, a partire dalla nota sentenza *F.Ili Costanzo* del 1989, ma denota anche una diffusa difficoltà dell'amministrazione di assumersi il ruolo, certo reso complesso dall'impossibilità di un accesso diretto alla Corte di giustizia, di primo garante del rispetto delle regole europee.

In terzo luogo, viene in rilievo il rapporto tra rinvio pregiudiziale e giudizio di costituzionalità. Qui emerge la rilevanza assunta negli ultimi anni dalla Carta dei diritti fondamentali ed il complesso rapporto triangolare tra i giudici comuni, la Corte costituzionale e la Corte di giustizia. Come

<sup>9</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2015, causa C-456/13, *T&L Sugars*.

<sup>10</sup> TAR Puglia/Lecce, Sez. I, sentenza 1321 del 27 novembre 2020, *Solemare c. Comune di Castrignano del Capo*.

ampiamente noto, in Italia alcune difficoltà e potenziali conflitti con la giurisprudenza comunitaria causate da un *obiter* nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017 sono state progressivamente rimosse, ma resta una situazione di confusione e disorientamento nella prassi dei giudici italiani che ha portato, ad esempio, all' iniziativa di un doppio rinvio simultaneo alle due Corti<sup>11</sup>, peraltro in fattispecie non regolata dal diritto UE con conseguente doppia declaratoria di irricevibilità<sup>12</sup> ed inammissibilità<sup>13</sup>. Appare utile, allora, che la Consulta, procedendo nel cammino intrapreso con le sentenze nn. 20, 63 e 112 del 2019 e le ordinanze n. 117 del 2019 e 182 del 2020, provveda a mettere ordine, chiarendo su quali basi il giudice sia chiamato ad effettuare la scelta di rivolgersi all'una o all'altra Corte, fermo restando il potere di...non fare nulla e di decidere in maniera autonoma il rilevato, insanabile contrasto tra una norma interna e una regola della Carta. Ciò anche allo scopo di evitare ritardi non necessari per la definizione di questioni che, per la loro stessa natura, meritano una soluzione rapida, come è il caso, ad esempio, della più che nota vicenda del c.d. "bonus bebè", ora all'attenzione della Corte di giustizia grazie alla citata ordinanza della Corte costituzionale n. 182 del 2020 (causa in cui, sia detto *per incidens*, in ragione dei vari trasferimenti tra più corti, si corre il rischio che il bebè ottenga il bonus quando è oramai prossimo all'esame di maturità...).

5. Sul fronte lussemburghese, l'aumento del numero dei rinvii e la progressiva estensione delle materie regolate dal diritto dell'Unione hanno suggerito di porre rimedio al rischio di un carico eccessivo di cause. In primo luogo, contrariamente alla prassi molto "didascalica" e generosa dei primi decenni, più di recente la Corte è progressivamente diventata più severa nell'ammettere quesiti pregiudiziali "imperfetti", sia dal punto di vista della redazione delle ordinanze, sia da quello della rilevanza dei quesiti rispetto alla soluzione del giudizio nazionale. Anche i rinvii italiani sono stati più volte oggetto di "rifiuto" da parte della Corte di giustizia per l'insufficiente qualità delle ordinanze di remessione; ad esempio, nell'anno 2020 ciò si è verificato cinque volte, e per due volte la scure dei giudici del Lussemburgo ha colpito ordinanze provenienti dal Consiglio di Stato<sup>14</sup>. Vero

---

<sup>11</sup> Corte App. Napoli, I Unità Sez. lav., ordinanza del 18 settembre 2019, in causa n. 2784 del 2018, *XY c. Balga*.

<sup>12</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 4 giugno 2020, causa C-32/20, *TJ c. Balga srl*, punti 25-27.

<sup>13</sup> Corte cost., sent. n. 254/2020, *Considerato in diritto* n. 2.1.

<sup>14</sup> Ordinanze della Corte di giustizia del 26 novembre 2020, causa C-318/20, *Colt Technologies Services*, e del 28 maggio 2020, causa C-723/19, *Airbnb Ireland e Airbnb Payments*.



è che le norme del processo in Italia (civile, penale, amministrativo), a differenza di quanto avviene in altri Paesi membri, pongono poca attenzione alle modalità di svolgimento di questa – pur relevantissima – fase processuale, per cui potrebbe essere utile una revisione dei codici a questo scopo. Non sempre sembrano infatti sopperire le pur dettagliate Raccomandazioni<sup>15</sup> che la Corte ha adottato per guidare le giurisdizioni nazionali nella corretta redazione delle ordinanze di rinvio.

In secondo luogo, sempre in tema di *charge de travail*, la Corte ha fortemente inciso sulla durata dei procedimenti pregiudiziali, che rappresentano dopo tutto un incidente nel processo nazionale, in parte aiutata dalle riforme del Trattato di Nizza (mi riferisco alla non indispensabilità della fase delle conclusioni scritte dell'avvocato generale, art. 252 TFUE), in parte interpretando in maniera restrittiva le regole dello Statuto che prevedono che il processo dinanzi alla Corte si compone di una fase scritta e di una fase orale, decidendo cioè spesso, soprattutto nella prassi più recente, di non svolgere la fase dell'udienza pubblica anche quando richiesta da una o più parti del processo nazionale.

Novità di estremo rilievo è, poi, il più intenso coinvolgimento dei giudici di vertice, compresi i giudici costituzionali. Mi pare evidente che l'emersione di questioni tipicamente costituzionali, dovute soprattutto alla crescente rilevanza acquisita dalla Carta, ha reso del tutto anacronistica (e controproducente) la auto-esclusione che alcune di esse si erano imposte dal dialogo con la Corte : è di queste settimane il primo rinvio della Corte costituzionale portoghese, che si aggiunge alle iniziative già assunte da altre omologhe corti (tedesca, francese, spagnola, italiana, polacca, austriaca, lituana, lussemburghese e così via). Un percorso collaborativo a cui, come evidenzia Antonio Tizzano, le corti di vertice sono per certi versi condannate e che ha portato immediatamente frutti positivi grazie alla circolarità ed alla condivisione delle soluzioni; percorso che, a ben vedere, si presenta come uno delle più evidenti declinazioni, nel contesto del dialogo tra organi giurisdizionali, del principio di leale collaborazione che, è bene ricordarlo, costituisce la *Grundnorm* dell'intero sistema di integrazione voluto dai Trattati. Rimane da vedere come questo coinvolgimento possa utilmente conciliarsi con le esigenze di una rapida definizione dei processi.

Per i motivi i qui esposti e per molti altri, ben vengano iniziative come quella del libro curato da Fabio Ferraro e Celestina Iannone: un volume che, anche per l'utilissima appendice di documentazione, si candida a diventare

---

<sup>15</sup> Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, del 20 luglio 2018, rinvenibili sul sito [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu).

R. Mastroianni - Il rinvio pregiudiziale alla Corte tra tutela dei diritti e tenuta del sistema

un punto di riferimento obbligato sia nelle Università, sia per gli operatori del diritto.